

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio ⁽¹⁾, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati parzialmente o totalmente sospesi per un certo numero di prodotti durante taluni periodi. È nell'interesse della Comunità inserire ottantotto nuovi prodotti nell'elenco di sospensioni di cui all'allegato di detto regolamento.
- (2) In relazione ad alcuni prodotti dell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è opportuno modificare la designazione al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall'elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi. Per sei prodotti dovrebbe essere aggiunto un altro codice NC al fine di facilitare le importazioni nell'ambito della misura in questione.
- (3) Previa revisione di tutte le sospensioni tariffarie autonome che hanno come data di scadenza il 31 dicembre 2008, è opportuno stralciare dall'elenco 610 prodotti che attualmente figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (4) Per maggiore chiarezza, tenuto conto delle numerose modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova, che

ha effetto a decorrere da questa stessa data ed in cui le voci nuove, modificate o prorogate sono indicate con un asterisco.

- (5) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per fare in modo che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza del periodo previsto, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (7) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (8) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

